



Città Metropolitana di Genova **PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0000831 / 2015
Atto N. 9

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA A SWITCH 1988 S.P.A, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006, PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI, SITO A GENOVA IN VIA ROMAIRONE, 52R.

In data 08/01/2015 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 dell'8.01.2014, protocollo n. 2062/2014, di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2014-2016;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 06.08.2013 relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

Visto il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 recante "Attuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/Cee" e ss.mm.ii.;

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 1417 del 09.03.2012, con il quale era stato approvato il progetto presentato da Switch 1988 S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e contestualmente autorizzata la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio, cernita e trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito a Genova in via Romairone, 52R;

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 4716 del 12.09.2012, con il quale era stata autorizzata una modifica dei volumi in stoccaggio, spostamento e riorganizzazione delle aree destinate allo stoccaggio e incremento delle tipologie di codici CER conferibili all'impianto;

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 624 del 14.02.2014, con il quale è stata autorizzata una modifica sostanziale autorizzata alla gestione dell'impianto sito a Genova in via Romairone,

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 3637 del 09.09.2014, con il quale è stata volturata a favore della Switch 1988 S.p.a. l'autorizzazione alla gestione dell'impianto sito in via Romairone 52r, rilasciata con P.D. n. 1417 del 09.03.2012 e modificata con i P.D. n. 4716 del 12.09.2012 e n. 624 del 14.02.2014;

Vista l'istanza della Switch 1988 S.p.a. assunta al protocollo provinciale n. 110136 del 24.11.2014, tesa ad ottenere una modifica non sostanziale dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto sito in via Romairone 52r;

Considerato che con la medesima nota la Società ha comunicato che non essendo ancora stata adeguata la garanzia, l'esercizio delle attività integrative, oggetto dell'autorizzazione rilasciata con P.D. n. 624 del 14.02.2014, non è stato ancora posto in essere;

Rilevato che la modifica non sostanziale oggetto della domanda richiede rispetto all'assetto precedente a quello approvato con P.D. n. 624 del 14.02.2014 di inserire 2 cassoni (con capacità di 30 e 40 m³) per lo stoccaggio di rifiuti di cui al CER 160103 (pneumatici fuori uso) mantenendo inalterato i quantitativi autorizzati complessivi dell'impianto -1540 m³ di stoccaggio massimo istantaneo; in particolare a fronte di un incremento di 70 m³ della capacità di stoccaggio di pneumatici fuori uso si prevede di ridurre da 150 m³ a 120 m³ la capacità di stoccaggio dei rifiuti costituiti da imballaggi (CER 150105, 150106, 150203) e da 250 m³ a 210 m³ la capacità massima di stoccaggio istantaneo dei rifiuti costituiti da carta e cartone (CER 150101, 200101);

Considerato che l'istanza presentata prevede anche il posizionamento dell'eventuale cassone adibito allo stoccaggio dei rifiuti legnosi e di quello destinato ai rifiuti ingombranti in corrispondenza del muro perimetrale in prossimità della zona di rilevamento radiometrico;

Considerato che la modifica proposta non si configura quale variante sostanziale, ai sensi dell'art. 35 comma 2 della L.R. n. 18/99;

Ritenute accoglibili le modifiche richieste;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di integrare e modificare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione per la gestione dell'impianto per lo stoccaggio provvisorio, cernita e trattamento di rifiuti sito a Genova in via Romairone 52 r, nel comune di Genova, rilasciata a Switch 1988 S.r.l. con Provvedimento Dirigenziale n. 1417 del 09.03.2012, già integrata, modificata e volturata a favore della Switch 1988 S.p.a. con i Provvedimenti Dirigenziali n. 4716 del 12.09.2012, n. 624 del 14.02.2014 e n. 3637 del 09.09.2014, nell'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate:
 - a) prima della messa in esercizio delle attività integrative, oggetto dell'autorizzazione rilasciata con P.D. n. 624 del 14.02.2014, presso l'impianto potranno essere svolte, nelle aree indicate nella planimetria allegata, le operazioni di recupero rifiuti previste all'Allegato A del presente provvedimento entro i limiti e le modalità in esso indicate;
 - b) entro 50 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, la garanzia finanziaria di cui al punto 3) del P.D. n. 4716 del 12.09.2012, dovrà essere aggiornata ad un importo pari a € 364989,20;
 - c) prima della messa in esercizio delle attività integrative di cui al punto 1) lettera r) del P.D. n. 624 del 14.02.2014, in sostituzione della garanzia finanziaria prescritta allo stesso punto 1) lettera r) del P.D. n. 624 del 14.02.2014, dovrà essere costituita per tutta la durata dell'autorizzazione a favore della Città Metropolitana di Genova, una garanzia finanziaria mediante fidejussione di entità pari ad una copertura di € 497064,72 con una delle seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.
 - d) prima della messa in esercizio delle attività integrative di cui al punto 1) lettera s) del P.D. n. 624 del 14.02.2014, in sostituzione della garanzia finanziaria prescritta allo stesso punto 1) lettera s) del P.D. n. 624 del 14.02.2014, dovrà essere costituita per tutta la durata dell'autorizzazione a favore della Città Metropolitana di Genova, una garanzia finanziaria mediante fidejussione di entità pari ad una copertura di € 1173119,41 con una delle seguenti modalità:

Procedimento n. 8 Anno 2015

- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Switch S.p.a.;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all'ASL 3 "Genovese" e all'ARPAL – Dipartimento provinciale di Genova per i controlli di rispettiva competenza;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria, al Comune di Genova e all'Albo alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

È fatto salvo quant'altro contenuto nei Provvedimenti Dirigenziali n. 1417 del 09.03.2012, n. 4716 del 12.09.2012, n. 624 del 14.02.2014 e n. 3637 del 09.09.2014 non in contrasto con il presente provvedimento, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 08 gennaio 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 08 gennaio 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal

12 gennaio 2015 al 27 gennaio 2015